



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE (ART. 26, COMMA 11,
D.LGS. 175/2016). PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **agosto** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARNEODO MARCO - Presidente	Sì
2. GALLIANO NICOLA - Consigliere	Sì
3. GIANTI MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
4. INAUDI ILENIA - Consigliere	Sì
5. PARTINICO SANDRO - Consigliere	Sì
6. ACCHIARDI LEO - Consigliere	Sì
7. POLICRITI FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. ARESE ALBERTO - Consigliere	Sì
9. VERUTTI GIORGIO - Consigliere	Sì
10. AIMAR LIVIO - Consigliere	Sì
11. TERNAVASIO MARCO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CLEMENTE Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARNEODO MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 3, commi 27 e ss. della Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

- in particolare, l'art.3, comma 27, come modificato dal comma 4-octies dell'art.18 del D.L. 29.11.2008 n.185, convertito in legge con modificazioni, dall'art.1 della Legge 28.01.2009 n.2, dispone che le Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 – tra le quali sono compresi i Comuni – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

- l'art.3 comma 28 della Legge 244/2007 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

- entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs.165/2001, procedono alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, al fine di verificarne la rispondenza alle norme e, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del succitato comma 27;

- il nuovo dettato normativo dell'art.14 comma 32 del D.L. 78/2010, nella riformulazione della legge 111/2011 prevede che :” Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

-i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.”.

- nell'ambito delle misure di contenimento e revisione della spesa pubblica, l'art.4 del D.L.6.7.2012 n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012 n.135, contiene disposizioni volte a riportare definitivamente, salvo limitate eccezioni, l'attività amministrativa svolta in forma privatistica nell'alveo dei tradizionali strumenti della pubblica amministrazione, imponendo di ricercare, viceversa, sul mercato ciò che l'amministrazione stessa non riuscirà più a produrre;

- in particolare i commi da 1 a 3 del citato art.4 , testualmente recitano:

“ 1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano

conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante. 2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica,.....(omissis) ,

DATO ATTO che il Comune di Roccabruna rientra tra le amministrazioni pubbliche annoverate all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, ed è pertanto tenuto ad osservare la sopracitata disciplina, operando come primo passo una ricognizione delle società di cui possiede quote;

RILEVATO che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione, quindi, di associazioni e fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile, se non limitatamente al divieto di cui all'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012 di acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, se non con procedure previste dalle normative nazionali in attuazione di quelle comunitarie;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 3 commi 27 e 33 della Legge n. 244 del 24.12.2007, le seguenti società, la cui partecipazione del Comune di Roccabruna è resa pubblica ai sensi dell'art.22 comma 1 lett.b) e commi 2 e 3 del D.Lgs.33/2013 (cd.decreto trasparenza) sono:

l'A.C.D.A. S.p.a. (Azienda Cuneese dell'Acqua)

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta comune	Misura partecipazione indiretta	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza	Consolidamento (si/no)
ACDA S.p.A.	02468770041	0,84		100%	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO

che provvede alla gestione del servizio idrico integrato . Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed in parte dall'art.23 bis del D.L. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma;

A.C.S.R. S.p.a. (Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti)

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta comune	Misura partecipazione indiretta	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza	Consolidamento (si/no)
A.C.S.R. S.p.A.	02964090043	0.7		100%	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO

che ha quale oggetto sociale la gestione dei rifiuti e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche;

nonché la partecipazione nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% partecipazione comune	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza	Consolidamento (si/no)
Consorzio Ecologico Cuneese	ente strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011	1,00%	100%	Quota partecipazione al 1%	NO
Consorzio socio assistenziale del cuneese	ente strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011	0,73	100%	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO

CONSIDERATO pertanto che le predette società A.C.D.A. Spa, A.C.S.R. Spa ed i Consorzi C.E.C , e C.S.A.C per la parte relativa alla gestione dei servizi di pubblica utilità, non operano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007;

DATO ATTO che non consta che questa Amministrazione sia partecipe di altre società che, a tenore delle predette disposizioni di legge, svolgano attività di natura strumentale soggette ad obbligo di dismissione;

RITENUTO pertanto che le Società sopra elencate, rientrino nel novero delle "società che svolgono servizi di ordine generale, anche aventi rilevanza economica" e, come tali, sottratte ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.L. 95/2012 agli obblighi di scioglimento o alienazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.4 del D.L. 95/2012, nel testo convertito dalla Legge 135/2012;

DATO altresì atto che le partecipazioni alle predette società tutte costituite da più comuni la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti non contrasta con le disposizioni di cui all'art. 14 comma 32 del D.L. 31/5/2010 n. 78;

VISTO la Deliberazione della G.C. n. 77 del 14/09/2018 ad oggetto " Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune con riferimento alla situazione al 31.12. 2017 (Art. 26, C. 11 Dlgs 175/2016) Provvedimenti, con la quale venivano confermate le partecipazioni detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, come da schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 alla CdC e MEF, schede conformi ai modelli approvati con deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19 luglio 2017 ed approvati dall'Ente con deliberazione consiliare n. 29/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 art. 3 commi 27,28 e 29 e VISTO l'art. 14 comma 32 del D.L. 31/5/2010 n. 78;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo espresso dal Segretario comunale e sotto il profilo, e contabile espresso dal Responsabile del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n.174 e s.m.i;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano:

DELIBERA

Di richiamare la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto che le partecipazioni societarie del Comune di Roccabruna sono quelle sopramenzionate;

Di dare atto che, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società strumentali pubbliche previsto dall'articolo 4, commi 1-3, del D.L. 6.7.2012 n.95, convertito in Legge 135/2012, non vi sono, per le ragioni ed i motivi tutti diffusamente e per esteso indicati in premessa e che qui si intendono richiamati, società interessate dalla dismissione in quanto le società controllate che rientrano nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" come tali sottratte, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.L. n.95/2012 agli obblighi di scioglimento o alienazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.4 del d.l. 95/2012, nel testo convertito in Legge n.35/2012 e non contrastano con la normativa di cui all'art. 4 comma 32 del DL 78/2010;

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
ARNEODO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
CLEMENTE Giuseppe